



Tribunale Civile di Roma

Sezione XIV

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 455-1/2025

Il giudice designato, ha emesso il seguente:

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL
PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CIII con istanza di OMOLOGA presentata da TERRA Michelino e PIETROSANTE Paola, coniugi ed entrambi residenti a Roma, in via Giana Anguissola, n° 48, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zino giusta procura posta in calce al ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Roma;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CC.II., dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che sussistono presupposti per la presentazione di una domanda ex art. 66 CCII poiché i ricorrenti sono sposati, in regime di comunione legale, convivono e hanno in parte posizioni debitorie comuni;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato

dell'esdebitazione per due volte, non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore, oltre che dalle vicende familiari e personali dall'essersi rivolti all'associazione [REDACTED] che ha consigliato loro di interrompere tutti i pagamenti e che, così, le rate dei finanziamenti non sono state pagate a partire da gennaio 2021: ciò ha aggravando la crisi economica provocando lo stato di sovraindebitamento, essendo acclarato lo stato di insolvenza dalle inadempienze in corso.

rilevato che l'indebitamento e, soprattutto, l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non appare dovuto a comportamenti negligenti dei ricorrenti, i quali hanno utilizzato la liquidità ottenuta dai finanziamenti e/o dai consolidamenti dei finanziamenti per pagare le rate visto bensì dall'essersi rivolti all'associazione [REDACTED] per trovare una soluzione per uscire dai debiti;

rilevato che alla relazione dell'OCC, Avv. Francesca Romana Capezzuto, è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che i ricorrenti propongono ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 66 CCII, che prevede il soddisfacimento totale dei crediti prededucibili (ex art. 6 CCII) e privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 cc, ed il pagamento parziale dei crediti privilegiati e chirografari mediante i redditi futuri, rappresentati dalle rispettive pensioni, detratto quanto necessario alle esigenze dei debitori per un importo totale di € 71.952,86, comprensivo delle spese di procedura (OCC ed Avv. Zino) così ripartito: la Sig.ra PIETROSANTE per € 46.075,85 ed il Sig. TERRA per € 25.877,01 mettendo mensilmente a disposizione dei creditori concorsuali un importo complessivo di € 990,00, suddiviso come segue: il Sig. TERRA per circa € 390,00 ca e la Sig.ra PIETROSANTE per € 600,00 ca;

rilevato, in particolare, che il piano proposto dalla debitrice TERRA e sottoposto agli organi della procedura ed ai creditori prevede:

-Crediti prededucibili riceveranno il 100% del credito (ripartita tra i debitori in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno., ai sensi dell'art. 66, 5 comma novellato CCII);

Crediti privilegiati art. 2751 bis n. 2 cc il 100% del credito (ripartita tra i debitori in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno., ai sensi dell'art. 66, 5 comma novellato CCII);

Crediti privilegiati mobiliari riceveranno il 28% del credito;

Crediti chirografari per natura e degradati saranno soddisfatti in ragione del 19%;

per un importo totale di € 22.819,98 di cui € 9.113,55 ai privilegiati + € 3.732,45 ai privilegiati degradati + € 9.973,99 ai chirografari (oltre al pagamento delle spese di procedura ovvero l'OCC prededucibile e l'Avv. Zino in privilegio art. 2751 bis n. 2 cc);

rilevato che il piano proposto dalla debitrice PIETROSANTE e sottoposto agli organi della procedura ed ai creditori prevede:

Crediti prededucibili riceveranno il 100% del credito (ripartita tra i debitori in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno., ai sensi dell'art. 66, 5 comma novellato CCII);

Crediti privilegiati art. 2751 bis n. 2 cc il 100% del credito (ripartita tra i debitori in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno., ai sensi dell'art. 66, 5 comma novellato CCII);

Crediti privilegiati mobiliari riceveranno il 55% del credito;

Crediti chirografari per natura e degradati saranno soddisfatti in ragione del 23%;

per un importo totale di € 42.591,75 di cui € 18.693,08 ai privilegiati + € 3.741,85 ai privilegiati degradati + € 20.156.83 ai chirografari (oltre al pagamento delle spese di procedura ovvero l'OCC prededucibile e l'Avv. Zino in privilegio art. 2751 bis n. 2 cc);

rilevato che i ricorrenti intendono proporre ai creditori un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, che prevede la soddisfazione dei creditori nelle modalità e tempistiche di seguito dettagliate;

rilevato che la durata della procedura per il TERRA è fissata in 60 mesi, oltre alle 4 rate del pagamento dei prededucibili e alle 3 rate per il pagamento del creditore privilegiato art. 2751 bis n. 2 cc (Avv. Zino), per un totale di 67 mesi ovvero 5 anni e 6 mesi e per la PIETROSANTE in 70 mesi, oltre alle 4 rate del pagamento dei prededucibili e alle 3 rate per il pagamento del creditore privilegiato art. 2751 bis n. 2 cc (Avv. Zino), per un totale di 77 mesi ovvero 6 anni e 5 mesi;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B. dalla quale emerge che tutti i finanziamenti, che costituiscono oggetto del piano, sono stati erogati, in violazione della valutazione del merito creditizio dei debitori;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da Terra Michelino (CF TRRMHL56P18E505V) e Pietrosante Paola (CF PTRPLA58H44H501Q);

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CC.II.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Roma a cura del medesimo professionista;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CC.II., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CC.II. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

ORDINA

la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 31.3.2025

Il G.D.

Dott. Daniela Cavaliere

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Cavaliere